



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 37 del 02/04/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12.03.2020 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19

L'anno duemilaventi, addì due del mese di Aprile alle ore 14:00, mediante audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi invitati a partecipare i componenti la Giunta Comunale, che si è svolta alle ore 17:13.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
BONOMELLI MAURO	SINDACO	X	
CAPITANIO MARIA GRAZIA	ASSESSORE	X	
BAIGUINI FEDERICO	ASSESSORE	X	
RINALDI PATRICK	ASSESSORE	X	
FIGAROLI SIMONA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, **il Sindaco Mauro Bonomelli**, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12.03.2020 - GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 64 del 19/03/2020 riportata in calce alla presente.
2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione N° 64 del 19/03/2020

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTI:

- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 qui integralmente richiamato con particolare attenzione all'articolo 1, comma 1, lettera e) “ *si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)*”
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 qui integralmente richiamato con particolare attenzione a quanto dispone il comma 6 dell'art. 1 secondo cui “*le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”
- la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri .- Ministro per la pubblica amministrazione “*Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna ... Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro*”;
- il Decreto legge 17.3.2020 n. 18 pubblicato in GU del 17 marzo 2020 che all'art 87 recita“ *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
- 2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
- 3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.;*”

- l'Ordinanza n. 514 del 21 Marzo della Regione Lombardia, rettificata (a seguito di un errore materiale contenuto al punto 3 sostituendo anche il punto 16) con l'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale, adottano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sospende le attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. L'ordinanza 515 modifica inoltre alcuni contenuti dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, le disposizioni producono effetto dal 23 marzo fino al 15 aprile 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni. Si riporta uno stralcio per comodità di lettura:

1. la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990. 2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità' di lavoro agile. 3. come previsto dall'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:

a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

f) trasporti;

g) protezione civile;

h) tutela ambientale;

i) servizi informatici e di rete ICT;

j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;

k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.

- Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79, che all'Art.1 comma 1 recita:.....

- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale del 12/03/2020 “integrazione al regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi - allegato 6 "disciplina di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile)" per farne parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di individuare le attività indifferibili che invece devono essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio, tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche nell'ottica di garantire in ogni caso i servizi essenziali ai cittadini;

SENTITI in merito i Responsabili di posizione organizzativa in relazione alle attività dei propri servizi di competenza;

PROPONE

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. DI RECEPIRE integralmente quanto previsto dalle normative in premessa richiamate incluso le ordinanze n. 514 e 515 della Regione Lombardia;
3. DI PRECISARE che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4. DI INDIVIDUARE in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 le seguenti attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune fino al termine dell'emergenza epidemiologia da covid-19:
 - a) Servizio di reperibilità di attività di coordinamento e assistenza al Sindaco per la gestione delle emergenze garantendo, se necessario, la presenza del personale individuato per il C.O.C.;
 - b) servizi di vigilanza, controllo e gestione dell'emergenza sul territorio mediante la Polizia Locale;
 - c) Attività di stato civile, anagrafe ed elettorale;
 - d) Attività di protocollo comunale/centralino comunale;
 - e) gestione dell'emergenza nei confronti della popolazione fragile da parte dei servizi alla persona, mediante attivazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni inerenti le indicazioni di ATS;
 - f) servizio di reperibilità del personale tecnico e operaio, controllo e gestione durante l'orario di servizio degli interventi urgenti ed indifferibili attinenti la pubblica incolumità, illuminazione pubblica, servizi a rete, raccolta rifiuti, tutela ambientale;
5. DI STABILIRE altresì che le attività di cui al punto precedente identificate con la lett. a) e f) dovranno essere rese in presenza dal personale solo a seguito di apposita chiamata e che l'attività di cui alla lettera d) saranno rese tramite deviazione telefonica ove possibile, prorogando l'attuale smart working dal 3.4.2020 al 15.4.2020 (ordinanza della regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020) e comunque ai sensi dell'art. 87 del D.L. 18/2020 fino

alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

6. DI DEMANDARE ai responsabili di posizione organizzativa l'organizzazione dei propri servizi al fine di garantire la presenza in servizio del solo personale necessario per lo svolgimento delle suddette attività, nonché la prosecuzione dei servizi comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del richiamato D.P.C.M. 11/03/2020 e dall'art. 8 del DL 18/2020;
7. DI STABILIRE che ogni responsabile di posizione organizzativa dovrà concordare e monitorare le attività svolte dal proprio personale programmando, il recupero delle ferie arretrate del proprio personale (anno 2019 e pregresse) entro il 30.04.2020 termine derogabile eccezionalmente fino al 30.06.2020 a cura del Segretario Comunale;
8. DI DEMANDARE alle posizioni organizzative la modalità di effettuazione dell'attività di coordinamento che deve essere garantita dalle stesse come richiamato dalla direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
9. DI DARE MANDATO all'ufficio personale di trasmettere la presente deliberazione al comitato unico di garanzia, alle OO.SS ed a tutti i dipendenti e P.O.;
10. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

PROPONE

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
